



TRIBUNALE DI MATERA

Decreto n. *12/2023*

IL PRESIDENTE f.f

Letto il D.Lgs.vo 149/2022 ed il D.L. 198/2022

Considerato che le suddette disposizioni normative hanno modificato l'art. 475 c.p.c. ora rubricato " Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale" nel senso che **le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria**, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, **per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.**, per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, **debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale**, salvo che la legge disponga altrimenti

DISPONE

che a far data dal 1 marzo 2023 i funzionari e i cancellieri del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace del circondario non rilascino la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei provvedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi dell'art. 196 octies c.p.c., oppure in caso di atti non telematici (ipotesi prevista allo stato per gli uffici dei giudici di pace) chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescritto dall'art. 153 disp. Att. C.p.c.

Si comunichi ai Direttori, ai Funzionari e cancellieri della sezione civile, agli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario, al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Matera, nonché, per opportuna conoscenza, ai magistrati della sezione civile.

Matera, 1 marzo 2023

Il Presidente f.f.
Dott. Gaetano Catalani